COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 30.10.2008 COM(2008) 687 definitivo

2006/0274 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

IT IT

3.3.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione espone in appresso il proprio parere sull'emendamento proposto dal Parlamento.

2. **CRONISTORIA**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2006) 785 definitivo — 2006/0274 COD):	13.12.2006
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	11.7.2007
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	29.11.2007

Data di adozione della posizione comune all'unanimità:

Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura: 9.7.2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 3.

Il 13 dicembre 2006 la Commissione europea ha adottato una serie di misure per favorire il rilancio delle ferrovie eliminando gli ostacoli alla circolazione dei treni sulla rete ferroviaria europea.

La Commissione ha avviato questa iniziativa perseguendo due obiettivi principali:

- agevolare la libera circolazione dei treni all'interno dell'UE rendendo più trasparenti ed efficienti le procedure di messa in servizio delle locomotive e
- semplificare il contesto normativo consolidando e riunendo le direttive sull'interoperabilità ferroviaria.

Una delle misure previste consiste nel modificare il regolamento che ha istituito l'Agenzia ferroviaria europea per aggiungere nuovi compiti al fine di agevolare la libera circolazione dei treni. In particolare,

- elaborare un documento di riferimento che permetta di stabilire una corrispondenza fra le normative nazionali applicate dagli Stati membri per la messa in servizio del materiale rotabile;
- organizzare i lavori della rete di autorità nazionali di sicurezza per ridurre progressivamente la quantità di norme nazionali imposte da ogni Stato e identificare quelle che possono essere considerate equivalenti;
- fornire pareri tecnici su richiesta delle autorità nazionali di sicurezza o della Commissione.

D'altra parte, in occasione della modifica del regolamento e sulla base dell'esperienza maturata a seguito dell'istituzione dell'Agenzia è parso ragionevole precisarne alcuni compiti, con particolare riferimento all'introduzione del sistema ERTMS (*European Rail Traffic Management System*) e dei registri del materiale rotabile.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Dopo vari mesi di negoziazione sotto la presidenza slovena, in occasione del dialogo a tre informale del 24 giugno 2008 è emersa una soluzione per giungere ad un accordo. Questo accordo riguarda essenzialmente i compiti dell'Agenzia in materia di ERTMS.

La Commissione può accettare l'emendamento di compromesso adottato dal Parlamento europeo al termine della seconda lettura.